



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1295

Disposizioni in materia di contrasto dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati

Indice

1. DDL S. 1295 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1295	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	10
1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 299(ant.) del 30/07/2025	11
1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 300(ant.) del 31/07/2025	14
1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 302(ant.) del 05/08/2025	16
1.4. Trattazione in consultiva	21
1.4.1. Sedute	22
1.4.2. Resoconti sommari	23
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	24
1.4.2.1.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 438(pom.) del 16/09/2025	25

1. DDL S. 1295 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1295

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Disposizioni in materia di contrasto dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati

Iter

5 agosto 2025: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1295

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Erika Stefani \(LSP-PSd'Az\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **8 novembre 2024**; annunciato nella seduta n. 241 dell'11 novembre 2024.

Classificazione TESEO

REATI INFORMATICI, BASI DI DATI, TUTELA DELLA RISERVATEZZA

[Articoli](#)

CODICE E CODIFICAZIONI (Art.1), PENE DETENTIVE (Art.1), TELEMATICA (Art.1), AGGRAVAMENTO DELLA PENA (Art.1), PUBBLICI UFFICIALI (Art.1), ORDINE PUBBLICO (Art.1), PROCESSO PENALE (Art.2), CONDANNE PENALI (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Sergio Rastrelli \(Fdl\)](#) (dato conto della nomina il 30 luglio 2025).

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 23 dicembre 2024.

Annuncio nella seduta n. 256 del 23 dicembre 2024.

Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1295

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1295

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 2024

Disposizioni in materia di contrasto dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge mira ad arginare il sempre più preoccupante fenomeno del dossieraggio o del mercato di informazioni sensibili riguardanti soggetti politicamente esposti, imprenditori o semplici privati cittadini operato attraverso la violazione di sistemi informatici protetti.

Si tenga presente che il legislatore è intervenuto sulla materia dell'accesso abusivo ai sistemi informatici o telematici con il recente provvedimento legislativo in tema di cybersicurezza operato con la legge 28 giugno 2024, n. 90. Nell'occasione, il legislatore introduceva importanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, ponendo attenzione al rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dalla repressione dei reati informatici.

Le vicende di cronaca degli ultimi giorni hanno tuttavia portato all'attenzione dei proponenti il presente disegno di legge, la necessità di intervenire a valle delle violazioni informatiche su quel mercato illecito che vede sempre più attive società commerciali di dubbia legalità offrire servizi di dossieraggio su commissione o di rivendita di informazioni riservate presenti nei database pubblici. Il presente disegno di legge interviene sul codice penale attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato. In particolare, viene introdotto l'articolo 615-*quinquies* che punisce la diffusione non autorizzata di dati o informazioni provenienti da sistemi informatici protetti. La norma punisce chiunque abusivamente duplica, importa, distribuisce, vende, cede, diffonde o divulga o semplicemente detiene a scopo commerciale o imprenditoriale dati o informazioni provenienti dalla violazione di un sistema informatico telematico protetto da misure di sicurezza. Si tratta, quindi, di una condotta che si pone a valle della violazione del sistema informatico già sanzionata dall'articolo 615-*ter* del codice penale.

La norma poi prevede un sistema di aggravanti simile a quello già previsto dall'articolo 615-*ter* come modificato dalla riforma del 2024.

La tutela penale è completata dalla introduzione dell'articolo 615-*sexies* che punisce l'acquisto, la detenzione di dati o di informazioni provenienti da sistemi informatici che siano stati violati. La norma punisce chiunque, abusivamente, si procuri a qualsiasi titolo, acquisti o semplicemente detenga dati o informazioni provenienti dalla violazione di un sistema informatico o telematico protetto. Si tratta quindi di una tecnica di tutela penale volta ad anticipare la punibilità delle condotte attraverso l'introduzione di fattispecie di reati-ostacolo sulla falsariga di quanto già fatto in tema di repressione del fenomeno della pedopornografia minorile (si veda l'articolo 600-*quater* del codice penale).

La disciplina è poi completata dalla modifica alla fattispecie del reato di estorsione già novellato dal testo sulla cybersicurezza dell'agosto 2024.

In particolare, si prende in considerazione la possibilità che l'estorsione avvenga minacciando i fatti di cui all'articolo 615-*quinquies* introdotto dal presente disegno di legge.

Il presente disegno di legge procede poi a novellare alcune fattispecie di reato in tema di delitti contro la personalità dello Stato, in particolare si interviene sulle fattispecie degli articoli 256, 257, e 258 del

codice penale che possono essere assimilate perché puniscono il procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato o la condotta di spionaggio politico o militare attraverso il procacciamento di notizie di cui l'autorità ha vietato la divulgazione. A ciascuna delle tre fattispecie in oggetto viene aggiunta una circostanza aggravante consistente nell'aver commesso i fatti suindicati attraverso la violazione di un sistema informatico telematico protetto.

Il disegno di legge procede poi con l'introduzione di modifiche significative al codice di procedura penale ed al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, necessarie per allineare la nuova disciplina alle novità introdotte dalla norma sulla cybersicurezza di agosto 2024.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione IV del capo III del titolo XII del libro secondo, dopo l'articolo 615-*quater* sono aggiunti i seguenti:

« Art. 615-*quinquies*. - (*Diffusione non autorizzata di dati o informazioni provenienti da sistemi informatici protetti*) - Chiunque duplica, importa, distribuisce, vende, cede, diffonde o divulga, detiene a scopo commerciale, imprenditoriale o con il fine di farsi dare o promettere utilità o altri vantaggi, oppure diffonde, pubblicizza o fa comunque uso di dati o informazioni provenienti dalla violazione di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino dati o informazioni provenienti da sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 615-*sexies*. - (*Acquisto o detenzione di dati o informazioni provenienti da sistemi informatici protetti*) - Chiunque si procura, acquista o detiene dati o informazioni provenienti dalla violazione un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza è punito con la reclusione fino a un anno »;

b) all'articolo 623-*quater*, dopo le parole: « 615-*quater*, » sono inserite le seguenti: « 615-*quinquies*, 615-*sexies*, »;

c) all'articolo 629, ultimo comma, dopo le parole: « 615-*ter*. » sono inserite le seguenti: « 615-*quinquies*, »;

d) all'articolo 256, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Se i fatti di cui al primo comma sono commessi violando un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza la pena è aumentata »;

e) all'articolo 257, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Se i fatti di cui al primo comma sono commessi violando un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza la pena è aumentata »;

f) all'articolo 258, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Se i fatti di cui al primo comma sono commessi violando un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza la pena è aumentata ».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 3-*quinquies*, dopo la parola: « 615-*quater*, » è inserita la seguente: « 615-

quinquies, »;

b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-ter), dopo le parole: « 615-*quater* » sono inserite le seguenti: « 615-*quinquies*, 615-*sexies*, ».

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. All'articolo 24-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: « 615-*quater* » è inserita la seguente « 615-*quinquies*, » .

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58676

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 299(ant.) del 30/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2025
299^a Seduta

Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)
indi del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1591\)](#) Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale
, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BONGIORNO](#), in sostituzione del relatore Sisler, illustra i contenuti del provvedimento in titolo. Per le parti di competenza segnala, all'articolo 1, comma 1, la lettera d) volta ad introdurre all'articolo 19 della legge di delega un ulteriore principio e criterio direttivo per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, da esercitare entro il 31 dicembre 2025. Si tratta, in particolare, del principio relativo alla disciplina dell'assetto ordinamentale e del ruolo dei magistrati tributari, da uniformare, per quanto compatibili, a quello dei magistrati ordinari. Il riferimento per tale riordino è lo *status* giuridico dei magistrati ordinari. Secondo quanto riportato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge presentato alla Camera, l'ampliamento della delega risponde all'esigenza di portare a compimento la riforma avviata con la legge 31 agosto 2022, n. 130, che ha introdotto un ruolo autonomo e professionale di magistrati tributari, disciplinandone solo trattamento economico. Con la nuova norma si intende disciplinare invece la parte ordinamentale. In particolare, il nuovo principio di delega ha ad oggetto l'applicazione del regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla magistratura tributaria di nuova costituzione, comprendendovi, tra l'altro, l'estensione della disciplina relativa ai trasferimenti, alle ferie e all'istituto del collocamento fuori ruolo. In tal modo si consente, analogamente a quanto previsto per i magistrati ordinari, anche l'introduzione di specifiche disposizioni relative all'aspettativa, alle fattispecie riguardanti l'eleggibilità e il ricollocamento in ruolo nei casi di elezione a cariche politiche o amministrative ovvero di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale nonché al regime delle incompatibilità, della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio. Il principio direttivo delega anche l'individuazione delle fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, da uniformare a quelle previste per la magistratura ordinaria, ferme restando le competenze relative dell'avvio del procedimento disciplinare, attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Sempre secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, la necessità di colmare il vuoto normativo concernente lo *status* giuridico dei nuovi magistrati togati assume una particolare rilevanza, atteso che è prevista l'immissione in servizio di 576 magistrati tributari entro il 2029, di cui 22 sono già in servizio dal 1° febbraio 2024 a seguito di

specifica procedura di interpello per il transito definitivo nella giurisdizione tributaria, a cui si aggiungeranno nei primi mesi del 2026 altri 146 magistrati vincitori della prima procedura concorsuale. La relazione specifica inoltre che la previsione di una disciplina specifica dello *status* dei magistrati tributari risponde anche all'esigenza di dirimere criticità interpretative sorte sull'applicazione alla magistratura tributaria di alcuni istituti esistenti nella disciplina ordinamentale delle altre giurisdizioni, che stanno generando numerosi contenziosi. Non essendovi osservazioni da formulare propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1295) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di contrasto dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati

(Discussione e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, che si propone di rafforzare le misure per il contrasto del preoccupante fenomeno del dossieraggio o del mercato di informazioni sensibili riguardanti soggetti politicamente esposti, imprenditori o semplici privati cittadini operato attraverso la violazione di sistemi informatici protetti. Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 apporta una serie di modifiche al codice penale. Nel dettaglio il comma 1, lettera a) introduce, in primo luogo, nel codice il nuovo articolo 615-*quinquies* il quale punisce, con la reclusione fino a due anni, chiunque duplica, importa, distribuisce, vende, cede, diffonde o divulga o semplicemente detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o con il fine di farsi dare o promettere utilità o altri vantaggi, oppure diffonde, pubblicizza o fa comunque uso, di dati o informazioni provenienti dalla violazione di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Si tratta, quindi, come si precisa anche nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, di una condotta che si pone a valle della violazione del sistema informatico già sanzionata dall'articolo 615-*ter* del codice penale. La pena è aumentata (fino a 1/3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Nel caso in cui i fatti riguardino dati o informazioni provenienti da sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. La medesima lettera a) inserisce, poi, nel codice anche una ulteriore fattispecie di reato, all'articolo 615-*sexies*: si tratta del delitto di "Acquisto o detenzione di dati o informazioni provenienti da sistemi informatici protetti". La disposizione punisce con la reclusione fino a un anno chiunque si procura, acquista o detiene dati o informazioni provenienti dalla violazione un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. In proposito, nella relazione illustrativa, si sottolinea come si tratti di una tecnica di tutela penale volta ad anticipare la punibilità delle condotte attraverso l'introduzione di fattispecie di reati-ostacolo sulla falsariga di quanto già fatto in tema di repressione del fenomeno della pedopornografia minorile.

La lettera b) inserisce le due nuove fattispecie di reato, tra quelle per le quali operano le circostanze attenuanti di cui all'articolo 623-*quater*.

Tale disposizione - è appena il caso ricordare - prevede, con riguardo a una serie di reati informatici, una circostanza attenuante a effetto comune (diminuzione della pena fino a un terzo) quando il fatto sia di lieve entità, avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o alle circostanze dell'azione o alla particolare tenuità del danno o del pericolo (primo comma del nuovo articolo 623-*quater*); una circostanza attenuante a effetto speciale (diminuzione della pena dalla metà a due terzi) in favore di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria o l'autorità di polizia nella raccolta di prove o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi (secondo comma del nuovo articolo 623-*quater*). Alle predette attenuanti non si applica il divieto di prevalenza sancito dall'articolo 69, quarto comma, del codice penale (terzo comma del nuovo articolo 623-*quater*).

La lettera c) interviene sull'ultimo comma dell'articolo 629 del codice penale. Tale comma, nella sua

formulazione vigente, prevede la fattispecie del delitto di estorsione mediante reati informatici, realizzata dalla costrizione di taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altro un ingiusto profitto, mediante le condotte, o la minaccia di compierle, di cui ai seguenti reati: articoli 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-sexies (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità). Il disegno di legge aggiunge alle suddette fattispecie anche il reato di cui all'articolo 615-quinquies, includendo tra le condotte estorsive anche quelle realizzate mediante diffusione non autorizzata di dati o informazioni provenienti da sistemi informatici protetti. La lettera d) interviene sull'articolo 256 del codice penale (Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato) il quale punisce - con la reclusione da tre a dieci anni- chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete. Il disegno di legge inserisce nell'articolo un ulteriore comma che prevede una circostanza aggravante (che comporta un aumento di pena fino a 1/3) che ricorre quando il procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato è commesso violando un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Analoga aggravante (consistente nell'aver commesso il fatto attraverso la violazione di un sistema informatico telematico protetto) è introdotta, dalle lettere e) ed f), anche con riguardo ai reati di spionaggio politico o militare e di spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione, rispettivamente di cui agli articoli 257 e 258 del codice penale.

L'articolo 2 del disegno di legge reca modifiche al codice di procedura penale disponendo l'attribuzione alla procura distrettuale anche dei procedimenti per il nuovo reato di cui all'articolo 615-quinquies (lettera a) e includendo le due nuove fattispecie di reati informatici nell'ambito di applicazione della deroga, prevista dal n. 7-ter della lettera a) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, all'ordinario regime per la concessione della proroga dei termini per lo svolgimento delle indagini preliminari (lettera b).

L'articolo 3 infine modifica l'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 231 del 2001 il quale prevede una serie di sanzioni per gli enti, quando i reati informatici sono commessi da una persona fisica esercitante poteri direttivi nel loro ambito. In particolare si prevede nel caso di commissione del reato di cui al nuovo articolo 615-quinquies l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote (si tratta della medesima sanzione già prevista a fronte del reato presupposto di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-quater).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(775) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 23 luglio.

Il presidente [SISLER](#) chiede se vi siano interventi in discussione generale.

I componenti della Commissione chiedono di rinviare la discussione sul provvedimento anche in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 300(ant.) del 31/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2025

300^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[CUCCHI](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1295\)](#) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di contrasto dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), presentatrice del disegno di legge in esame, ritiene che il testo presenti profili di complessità e si concentri su un tema come quello dei reati informatici - su cui è intervenuta la legislazione più recente - che rappresenta sempre più un elemento in cui si concentrano molteplici criticità. Il disegno di legge interviene per sanzionare condotte - purtroppo sempre più frequenti come dimostrano le cronache - in cui i pubblici ufficiali accedono illegittimamente ed illecitamente a banche dati che contengono dati personali riservati, come ad esempio i conti correnti; l'utilizzo di queste informazioni illecitamente ottenute desta numerose preoccupazioni come appunto recentemente emerso da fatti di cronaca. Il provvedimento tocca poi un altro aspetto riguardante il problema della gestione dei dati prelevati e consegnati, con particolare riguardo all'acquisizione da parte di terze persone dei dati illegittimamente acquisiti. I profili di criticità trattati in questo testo di legge sono molteplici, così come particolare attenzione dovrà essere posta al coordinamento con le attività più sensibili di tutela della sicurezza interna: tuttavia, è certamente necessario intervenire per colmare un vuoto di tutela rispetto a condotte criminose di diffusione di dati personali illegittimamente acquisiti.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) non si dichiara contrario all'introduzione di nuove fattispecie di reato in questo settore; tuttavia rileva che - come pure evidenziato nel corso di audizioni qualificate svolte in altre Commissioni, come per esempio la Commissione antimafia - oltre all'accesso abusivo a dati protetti il vero problema è rappresentato dalla sicurezza delle reti che sono state definite dei "colabrodi". Per questo è necessario intervenire non solo sotto il profilo penale e sanzionatorio ma anche per la prevenzione e il rafforzamento della sicurezza delle reti informatiche nazionali. È possibile che già il Governo si stia muovendo in questo senso, ma occorre certamente acquisire approfondimenti istruttori e per questo, a nome del suo Gruppo, richiede lo svolgimento di un ciclo di qualificate audizioni. Inoltre, l'aumento delle sanzioni potrebbe non essere sufficiente per dissuadere dall'attività criminosa le numerose associazioni della criminalità organizzata che acquisiscono illecitamente dati protetti chiedendo un riscatto per la loro restituzione: infatti queste organizzazioni criminali certamente sono poco sensibili agli aumenti di pena per cui occorre agire sul versante della sicurezza delle reti.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), anche facendo riferimento alle ultime vicende riportate dalla stampa, concorda con il senatore Verini sulla necessità di una maggiore sicurezza delle reti. Ciò tuttavia non toglie l'opportunità di una maggiore tutela penale nei riguardi di coloro a cui i dati vengono illecitamente sottratti ponendo le condotte illecite dei soggetti che a questi dati accedono in modo abusivo. Ritiene pertanto che il tema affrontato dal disegno di legge sia non solo attuale ma opportuno e si dichiara dunque favorevole all'individuazione di norme di carattere penale che possano reprimere queste condotte.

Il relatore [RASTRELLI](#) (FdI) interviene incidentalmente per sottolineare come il disegno di legge in esame intervenga sulla legislazione penale per colmare un vuoto di tutela rispetto a condotte criminose di acquisizione e trattamento illecito di dati personali che sono prodromiche rispetto ad altri reati già sanzionati. La necessità di un intervento del legislatore penale emerge chiaramente da questi nuovi scenari che si aprono nell'era digitale per cui occorre intervenire a tutela dei diritti fondamentali di tutti i cittadini. Le critiche riguardanti l'assenza nel provvedimento di misure per il rafforzamento della protezione delle reti informatiche e quindi la prevenzione rispetto alla possibilità di tali condotte criminose appare non strettamente connessa con il tema che il disegno di legge intende affrontare e sul quale invita le opposizioni ad una riflessione. Trattandosi di ambiti diversi si potrà certamente utilizzare l'aggravamento delle sanzioni previste da questo disegno di legge come presupposto per introdurre ulteriori misure di prevenzione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) rileva come l'attività dell'opposizione si concentri anche sui profili di miglioramento dei testi sottoposti all'esame della Commissione, in quanto l'attività emendativa non è mai fine a se stessa ma anzi rappresenta un'occasione di dibattito per colmare eventuali *vulnus* presenti nei diversi provvedimenti. Proprio per approfondire gli aspetti trattati dal disegno di legge si associa alla richiesta di audizioni avanzata dal senatore Verini.

La presidente [CUCCHI](#), alla luce del dibattito, fa presente che la richiesta di audizioni sarà sottoposta all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(775) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) e il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) chiedono di poter intervenire in una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 302(ant.) del 05/08/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 5 AGOSTO 2025

302^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REDIGENTE

[\(775\)](#) *POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che i senatori Lopreiato e Potenti hanno chiesto di poter intervenire in discussione generale sul provvedimento. Al riguardo, esprime l'auspicio di una collaborazione tra tutti i Gruppi parlamentari per la definizione di un testo condiviso, ed invita pertanto il relatore ad avviare gli opportuni contatti tra i componenti della Commissione.

I senatori Ada [LOPREIATO](#) (M5S) e [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) condividono l'auspicio del Presidente e chiedono di poter intervenire in discussione generale nella prossima seduta utile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(1295\)](#) *Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di contrasto dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come richiesto da alcuni componenti nella scorsa seduta del 31 luglio, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto sull'opportunità di svolgere un approfondimento istruttorio attraverso un ciclo di audizioni qualificate sul provvedimento in titolo, che affronta un tema delicato ed importante. Invita pertanto i Gruppi a far pervenire i nominativi degli auditi entro martedì 2 settembre alle ore 15.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(1505\)](#) *ZANETTIN e altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche*

(Discussione e rinvio)

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, il quale apporta modifiche al codice penale e di rito, nonché al decreto legislativo n. 231 del 2001, con l'obiettivo di fornire all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria strumenti adeguati per contrastare il crimine; crimine che - come si evidenzia nella relazione di accompagnamento - è agevolato

dall'ampliamento dell'uso delle nuove tecnologie, in modo del tutto scollegato dai tradizionali principi di territorialità. A ben vedere, infatti, negli anni sono cambiate le modalità di comunicazione e anche la criminalità non ricorre più ai servizi di telefonia tradizionale per scambiarsi flussi di comunicazioni e relazionarsi, ma utilizza gli strumenti digitali, interamente gestiti dai prestatori di servizi intermediari di questa natura.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 introduce nel codice di rito l'articolo 248-*bis*, che disciplina il nuovo mezzo di ricerca della prova che riguarda i cosiddetti «*file di log*». Per *file di log* - occorre precisare - si intendono quei file, in formato di testo, nei quali vengono indicate le operazioni compiute da un utente durante una sessione di lavoro del proprio dispositivo elettronico (*personal computer, smartphone, tablet*). Più nel dettaglio il nuovo articolo 248-*bis* del codice di procedura penale prevede che nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266-*bis* che disciplina le intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche con riguardo ai procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266 del codice di procedura penale, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche), il pubblico ministero può richiedere ai prestatori di servizi intermediari la consegna dei documenti informatici che registrano in modo cronologico e sequenziale le attività svolte su un sistema informatico o applicativo. In caso di rifiuto, il pubblico ministero richiede al Gip l'autorizzazione a procedere con perquisizione. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e la perquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nei procedimenti per i delitti di competenza delle procure distrettuali, l'autorizzazione è data quando la perquisizione è necessaria per lo svolgimento delle indagini e sussistono sufficienti indizi. Si applica, in ogni caso, l'articolo 203 del codice di procedura penale, il quale riconosce agli ufficiali, agli agenti di polizia giudiziaria ed agli appartenenti ai servizi di sicurezza di non rivelare i nomi dei propri informatori, senza alcuna possibilità per il giudice di obbligarli a fornire le relative indicazioni, fermo in ogni caso il correlativo divieto di acquisire ed utilizzare processualmente le informazioni provenienti da tali fonti segrete. Tale divieto vale nella fase del dibattimento ed è da ritenersi operante anche nelle fasi diverse, comprese quindi quelle delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. Si applica altresì il divieto previsto dall'articolo 103 del codice di procedura penale in materia di garanzie di libertà del difensore. L'acquisizione dei documenti informatici richiesti avviene mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immutabilità. Per le modalità di conservazione dei documenti informatici acquisiti, si applica la stessa disciplina prevista dall'articolo 269 del codice di procedura penale per la conservazione delle intercettazioni effettuate. Come si evidenzia nella relazione di accompagnamento del disegno di legge si tratta di un meccanismo processuale ispirato a criteri di progressività e proporzionalità. Conseguentemente alle modifiche processuali, l'articolo 2 interviene sul codice penale attraverso l'introduzione di due nuove fattispecie delittuose contro l'amministrazione della giustizia e, in particolare, contro l'attività giudiziaria. Con il nuovo articolo 378-*bis* del codice penale è punita, con la reclusione da 1 a 5 anni, l'inottemperanza intenzionale alla richiesta di consegna a prestatori di servizi intermediari formulata ai sensi del citato articolo 248-*bis* del codice di procedura penale. Nel caso in cui si tratti di procedimenti per delitti di competenza delle procure distrettuali è prevista la più grave pena della reclusione da 2 a 6 anni; ciò, in considerazione del maggior disvalore dei reati per cui l'autorità giudiziaria ha necessità di acquisire i documenti informatici. Il nuovo articolo 378-*ter* (Agevolazione colposa) prevede anche che quando l'esecuzione del delitto di inottemperanza dolosa alla richiesta di consegna a prestatori di servizi intermediari è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso, a qualunque titolo, dei documenti informatici che registrano in modo cronologico e sequenziale le attività svolte su un sistema informatico o applicativo, questi è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. L'articolo 2 del disegno di legge introduce infine nel codice penale un nuovo articolo 378-*quater* il quale, con riguardo alle due introducendo fattispecie di reato, prevede la giurisdizione italiana anche per il fatto commesso all'estero, in presenza di determinate condizioni e cioè quando il fatto è commesso all'estero in danno di cittadino italiano, ovvero dello straniero in concorso con cittadino italiano; in questa ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di

delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di giustizia.

Da ultimo, l'articolo 3, nell'ottica di massima esaustività dell'intervento legislativo, muovendo dalla conoscenza del fenomeno, gestito da *provider* di dimensioni molto rilevanti, con articolazioni in Italia spesso periferiche oppure assenti, interviene anche sul decreto legislativo n. 231 del 2001, includendo i nuovi reati del prestatore di servizi intermediari tra i reato-presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti.

Il presidente [SISLER](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), presentatore del disegno di legge, sottolinea che il provvedimento nasce in particolare dalle difficoltà riscontrate dalla Polizia Postale nell'identificare i soggetti autori di reato sul *web*. Come evidenziato anche dal Capo della Polizia in un recente convegno, infatti, molto spesso i grandi *provider* non collaborano con l'autorità giudiziaria per l'identificazione tempestiva degli autori di reati commessi sul *web*: un esempio noto a tutti è quello della diffamazione attraverso i *social media*, fattispecie criminosa in cui nella maggior parte dei casi non si riesce ad identificare l'autore della diffamazione. Il disegno di legge, pertanto, all'articolo 2 individua una sanzione penale apposita per i casi in cui vi sia una inottemperanza alla richiesta di consegna rivolta ai *provider* di servizi informatici. L'intervento legislativo, peraltro, dà altresì attuazione ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione con cui si è affermato il diritto di acquisire i cosiddetti "*file di log*", ovvero quei *file* in formato di testo nei quali vengono indicate le operazioni compiute durante l'utilizzo di un apparecchio informatico. Al riguardo, precisa che tali *file di log* risultano importanti anche in relazione alle intercettazioni informatiche svolte soprattutto attraverso i *trojan*: come emerso infatti dalle audizioni svolte durante l'indagine conoscitiva della Commissione giustizia sul tema, molto spesso nel caso di intercettazioni tramite captatore informatico sono possibili delle manipolazioni, la cui verifica può essere effettuata soltanto attraverso l'acquisizione dei *file di log*. Sotto questo profilo la giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito il diritto dell'intercettato di prendere visione anche dei *file di log*, che contengono le informazioni per verificare la regolarità delle operazioni di intercettazione. Si tratta, in conclusione, di un tema di grandissima attualità su cui auspica che tutta la Commissione possa convenire.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1506) DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto

(Discussione e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge n. 1506, diretto a introdurre misure sanzionatorie speciali a contrasto del fenomeno dei furti di automobili e della relativa ricettazione. Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 apporta modifiche al codice penale; in particolare, inserisce all'interno dell'articolo 625 del codice penale una nuova circostanza aggravante a effetto speciale del delitto di furto, che ricorre quando il fatto è commesso su autoveicoli o motocicli o comunque su mezzi privati di trasporto (lettera a). Sotto il profilo patrimoniale, data la finalità lucro-genetica della condotta, viene introdotta, al nuovo articolo 625.1 del codice penale, la misura della confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prodotto, o del prezzo oppure del profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato (lettera b). La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 modifica poi l'articolo 648 del codice penale, inasprendo le sanzioni relative alla ricettazione di autoveicoli o motocicli derivanti dal reato di furto aggravato dalla nuova circostanza. Attraverso una modifica all'articolo 648-*quater* è estesa la confisca obbligatoria, anche per equivalente, già prevista per i reati di riciclaggio anche nel caso di reato di ricettazione (lettera d). L'articolo 2 del disegno di legge modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale inserendo tra i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza anche il reato di furto laddove ricorra la nuova circostanza aggravante.

L'articolo 3, infine, prevede che la commissione del reato di furto aggravato dalla circostanza di avere commesso il fatto su autoveicoli o motocicli o comunque su mezzi privati di trasporto diventi ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, rientrando nel catalogo dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis*

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), presentatore del disegno di legge, ringrazia il Presidente e la Commissione per la sollecita calendarizzazione della sua proposta, finalizzata ad introdurre strumenti di indagine e sanzioni più efficaci per contrastare un crimine sempre più frequente come quello del furto d'auto. Peraltro, le modalità di commissione di questo reato sono diverse e sempre più spesso il furto d'auto si inserisce all'interno di filiere criminali operanti sull'intero territorio nazionale. In alcune regioni, ad esempio, il furto d'auto è utilizzato per la ricettazione delle singole componenti del veicolo che vengono in molti casi spedite all'estero. In altre realtà territoriali, invece, i veicoli rubati sono reimmatricolati con targhe straniere e venduti. In ogni caso, il furto d'auto si configura come un reato sempre più spesso realizzato in pieno giorno con modalità anche efferate, elementi che giustificano certamente l'introduzione di un aggravamento di pena. Inoltre, la sottrazione di un veicolo tocca profondamente la sensibilità delle vittime, che si sentono violate nella loro sfera personale analogamente a quanto accade nei casi di furto in appartamento. Auspica pertanto che la discussione in Commissione possa essere condivisa, anche al fine di individuare soluzioni migliorative del testo proposto: ad esempio, potrebbe essere valutato positivamente l'inserimento della procedibilità d'ufficio, posto che da alcune segnalazioni ricevute risulta che spesso i cittadini che denunciano il furto poi non procedono alla querela per questo reato, che pertanto risulta impunito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1517) ANCOROTTI e altri. - Introduzione della figura dello psicologo forense e modificazioni al codice di procedura penale e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza contro le donne e di genere

(Discussione e rinvio)

Il senatore [BERRINO](#) (FdI), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, volto a rafforzare in modo strutturale ed efficace la prevenzione ed il contrasto dei reati riconducibili alla violenza contro le donne, in continuità con le disposizioni e le finalità del cosiddetto Codice Rosso. Nel merito il provvedimento si compone di 8 articoli. L'articolo 1 indica le finalità dell'intervento normativo, che intende rafforzare gli strumenti di prevenzione, contrasto e assistenza in materia di violenza contro le donne, anche attraverso l'introduzione della figura dello psichiatra ovvero psicologo forense, nella primissima fase del procedimento penale relativo ai casi di violenza di genere.

L'articolo 2 introduce nel codice di procedura penale l'articolo 384-ter, disciplinando il nuovo istituto dell'accertamento sanitario temporaneo obbligatorio. Si prevede, in particolare, che nei casi di fondato pericolo di reiterazione delle condotte criminose che pongono in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, il pubblico ministero, o gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (previamente autorizzati dal pubblico ministero) possano sottoporre il soggetto denunciato ad un accertamento sanitario temporaneo ed obbligatorio, a seguito del quale il Gip può imporre nei confronti dell'indagato percorsi psicoterapici finalizzati al contenimento delle condotte violente. Tali percorsi possono svolgersi presso i presidi e servizi sanitari pubblici territoriali, presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per questo genere di reati, presso studi specialistici convenzionati ed accreditati presso le procure ed infine, laddove sia necessario, altresì un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

L'articolo 3, modificando l'articolo 370, comma 2-bis, del codice di procedura penale dispone che la polizia giudiziaria, per assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, deve avvalersi dell'ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense e procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, stabilendo che il pubblico ministero, nell'assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato deve usufruire dell'ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense. È poi aggiunto - sempre al comma 1-

ter dell'articolo 362 del codice di procedura penale - un ulteriore periodo con il quale si prevede che se nel corso dell'assunzione di informazioni emergono fondati motivi per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione delle condotte, il pubblico ministero dispone immediatamente l'interrogatorio del soggetto denunciato, con l'ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense, come per le audizioni protette.

L'articolo 4 modifica l'articolo 220 del codice di procedura penale consentendo, per le finalità previste dagli articoli 362, comma 1-*ter*, 370, comma 2-*bis* e 384-*ter*, del codice di procedura penale, la possibilità di effettuare consulenze o perizie al fine di stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche, indipendenti da cause patologiche.

L'articolo 6 modifica l'articolo 67, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo esplicitamente l'inserimento della figura dello psicologo forense nell'albo dei periti presso il tribunale.

L'articolo 7 istituisce infine presso ogni tribunale un registro pubblico dei condannati in via definitiva per i reati di violenza contro le donne e domestica e prevede la obbligatoria comunicazione della notizia di reato e la qualificazione giuridica dello stesso, alle banche dati riservate alle forze dell'ordine quali la S.D.I. (Sistema di Indagine) e la C.E.D (Centro Elaborazione Dati); l'articolo 8 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=58676

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 438(pom.) del 16/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2025

438^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1295\)](#) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di contrasto dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento interviene sul codice penale attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato. In particolare, viene introdotto l'articolo 615-*quinquies* che punisce chiunque abusivamente duplica, importa, distribuisce, vende, cede, diffonde o divulga o semplicemente detiene a scopo commerciale o imprenditoriale dati o informazioni provenienti dalla violazione di un sistema informatico telematico protetto da misure di sicurezza.

La tutela penale è completata dalla introduzione dell'articolo 615-*sexies* che punisce l'acquisto, la detenzione di dati o di informazioni provenienti da sistemi informatici che siano stati violati.

Il provvedimento in esame procede, poi, a novellare alcune fattispecie di reato in tema di delitti contro la personalità dello Stato: in particolare si interviene sulle fattispecie degli articoli 256, 257 e 258 del codice penale, che possono essere assimilate perché puniscono il procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato o la condotta di spionaggio politico o militare attraverso il procacciamento di notizie di cui l'autorità ha vietato la divulgazione.

Vengono quindi introdotte alcune modifiche al codice di procedura penale e al decreto legislativo n. 231 del 2001.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, concordando con la Commissione, non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

[\(1431\)](#) Deputato Gaetana RUSSO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto concerne i profili finanziari, l'innovazione normativa proposta dal provvedimento in esame ha l'effetto di ampliare la possibilità di demolizione dei veicoli fuori uso abbandonati, estendendola ai veicoli su cui sia iscritto il fermo amministrativo.

Gli oneri per le procedure rimangono, come già accade a legislazione vigente, a carico degli enti

proprietari o concessionari delle strade.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la rappresentante del Governo ha chiarito che le disposizioni di cui al comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003 e al comma 5-ter dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotte dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame, le quali prevedono che, nel caso di demolizione di veicoli fuori uso abbandonati, rinvenuti e conferiti ai centri di raccolta, non possa essere opposta dal relativo proprietario l'iscrizione sui medesimi veicoli del fermo amministrativo, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alle demolizioni potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti interessati.

Per quanto di competenza, nel caso in cui il Governo assicuri, anche in questa sede, che l'ampliamento della possibilità di demolizione dei veicoli fuori uso abbandonati, ai veicoli su cui sia iscritto il fermo amministrativo, non comporti sostanziali variazioni rispetto agli oneri stimati nei rispettivi bilanci dagli enti interessati, e che tali enti potranno provvedere alle demolizioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non ha ulteriori osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO conferma che l'ampliamento della possibilità di demolizione dei veicoli fuori uso abbandonati ai veicoli su cui sia iscritto il fermo amministrativo, non comporta sostanziali variazioni rispetto agli oneri stimati nei rispettivi bilanci dagli enti interessati, e che comunque tali enti potranno provvedere alle demolizioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva all'unanimità.

(1505) ZANETTIN e altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [LIRIS](#) (FdI), in sostituzione del relatore Gelmetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, interviene in materia di mercato unico dei servizi digitali, che risulta disciplinato dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022 il quale, stabilendo l'assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti da parte dei prestatori di servizi intermediari, stabilisce un obbligo di collaborazione con le autorità nazionali per contrastare i contenuti illegali.

Il disegno di legge in esame prevede un primo intervento all'interno del codice di procedura penale, creando un apposito mezzo di ricerca della prova che riguarda i cosiddetti «file di log».

Il meccanismo processuale contempla una prima fase in cui il pubblico ministero formula all'intermediario la richiesta di consegna; in caso di diniego, o di mancata risposta, il pubblico ministero formula richiesta al giudice per le indagini preliminari di emissione di un decreto di autorizzazione alla perquisizione modulato, nei suoi presupposti, in base alla gravità del reato per cui si procede.

È espressamente previsto il dovere di rispetto delle garanzie di libertà del difensore, nonché l'obbligo di acquisire i documenti informatici richiesti mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità.

Vengono contestualmente introdotti due delitti contro l'amministrazione della giustizia e, in particolare, contro l'attività giudiziaria. La prima fattispecie delittuosa è di natura dolosa e punisce l'inottemperanza intenzionale alla richiesta di consegna a prestatori di servizi intermediari formulata ai sensi dell'articolo 248-bis del codice di procedura penale contestualmente introdotto.

Viene, inoltre, prevista una forma di agevolazione colposa, con una graduazione proporzionale delle

pene, nonché la giurisdizione italiana anche per il fatto commesso all'estero, in presenza di determinate condizioni.

Da ultimo, è previsto che la commissione dei nuovi delitti contro l'amministrazione della giustizia dia adito anche alla responsabilità dell'ente nel cui interesse questi sono commessi, mediante l'introduzione di un nuovo illecito amministrativo all'interno del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdl), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame reca la delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con esclusione della materia indicata dalla lettera f) del medesimo comma.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

In proposito fa presente che, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione europea, in sede di prima applicazione i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, e successivamente, con riferimento all'anno in corso, sono stati riportati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025.

A tale ultimo riguardo, rammenta in particolare che la risoluzione 7-00289, approvata dalla Commissione bilancio della Camera il 1° aprile scorso, e la risoluzione 7-00020, approvata dalla Commissione bilancio del Senato il 2 aprile scorso, avevano impegnato il Governo a valutare, in attesa della revisione della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, se fosse necessario aggiornare, nel Documento di finanza pubblica, l'indicazione dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio.

Al riguardo, nel Documento di finanza pubblica 2025, di cui al Documento CCXL, n. 1, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-00173, il Governo, a completamento della prossima manovra di bilancio (2026-2028), ha tra l'altro indicato un provvedimento recante "Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza l'11 agosto scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nel DFP 2025.

Sotto il profilo della omogeneità, il provvedimento si compone di tre Titoli, distinti in 33 articoli: il Titolo I (articoli 1 e 2) detta i principi e i criteri direttivi generali; il Titolo II (articoli da 3 a 32) contiene i principi e i criteri direttivi specifici in relazione alle funzioni attinenti a ciascuna delle materie declinate nel testo; il Titolo III (articolo 33) reca le disposizioni finanziarie e finali.

L'articolato appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Alla luce di questa ricostruzione, può quindi ritenersi che il disegno di legge rechi disposizioni che rientrano negli ambiti materiali definiti dal Documento di finanza pubblica 2025, con norme che presentano carattere omogeneo e che appaiono riconducibili alla competenza del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, non recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

La sottosegretaria SAVINO concorda con quanto rappresentato dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) (*FdI*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo,

premessi che:

- l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

- nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della *governance* economica dell'Unione europea, per l'anno in corso i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025;

- il Documento di finanza pubblica 2025, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-00173, ha indicato, a completamento della prossima manovra di bilancio 2026-2028, tra gli altri un provvedimento recante "Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni";

considerato che:

il disegno di legge in titolo, composto di trentatré articoli raccolti in tre titoli, reca la delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con esclusione della materia indicata dalla lettera f) del medesimo comma;

il provvedimento risulta coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento;

il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge in titolo è stato comunicato alla Presidenza l'11 agosto scorso,

ritiene che il contenuto del disegno di legge n. 1623:

- risulta corrispondente a quello indicato nel Documento di finanza pubblica 2025 tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica;

- non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato."

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(957) Deputato CONTE e altri - Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata sul provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alle Commissioni riunite l'8 luglio scorso.

Con riguardo alle proposte emendative, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare sul testo né sugli emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1372-A) Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, con riguardo all'articolo 2, occorre valutare se dagli emendamenti 2.213 (già 2.48), 2.214 (già 2.49), 2.215 (già 2.50), 2.216 (già 2.51) e 2.115 derivino oneri finanziari diretti che, secondo la normativa contabile, andrebbero quantificati e coperti già in fase di delega.

Comporta maggiori oneri la proposta 2.117 che sopprime una clausola di neutralità finanziaria.

Occorre avere conferma che dall'emendamento 2.0.12 non possano derivare effetti finanziari negativi nel caso in cui il Ministero della cultura debba sostituire le regioni per inadempimento in merito all'adozione del piano paesaggistico.

In relazione all'articolo 3, determina maggiori oneri la proposta 3.0.2 in quanto, a fronte di oneri permanenti, reca una copertura finanziaria triennale.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.3, in quanto non reca la quantificazione degli effetti finanziari negativi.

Riguardo alla proposta 3.0.4 occorre valutare i possibili effetti finanziari legati a profili comunitari.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO in relazione al testo non ha osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti 2.213 (già 2.48), 2.214 (già 2.49), 2.215 (già 2.50), 2.216 (già 2.51) e

2.115, esprime un avviso contrario in quanto le proposte comportano nuovi o maggiori oneri e maggiori oneri non quantificati ed allo stato, sulla base dei dati disponibili, non quantificabili senza provvedere alla loro copertura finanziaria.

Sulle proposte 2.117 e 2.0.12, si pronuncia in senso contrario in quanto le proposte comportano oneri non quantificati né quantificabili e comunque privi di copertura finanziaria.

Sulle proposte 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4 manifesta una valutazione di contrarietà in quanto le proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura.

In merito agli emendamenti 2.3 e 2.12, non segnalati dalla Commissione, l'avviso del Governo è contrario in quanto le proposte sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi.

Sui restanti emendamenti non ha osservazioni da formulare.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.12, 2.115, 2.117, 2.213 (già 2.48), 2.214 (già 2.49), 2.215 (già 2.50), 2.216 (già 2.51), 2.0.12, 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4.

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(1625) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che l'inasprimento del regime sanzionatorio, derivante dal tramutamento delle violazioni da illeciti amministrativi ad illeciti penali, comporta la previsione di sanzioni penali detentive piuttosto che l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, circostanza che è suscettibile di incidere come deterrente riguardo alla tenuta di condotte correlate, con riduzione dei costi legati agli interventi di bonifica e recupero ambientale da parte dello Stato, essendo onere delle imprese, società e privati di conformarsi alle nuove prescrizioni normative al fine di non incorrere in illeciti sanzionabili anche dal punto di vista penale. Viene poi segnalato che le modifiche apportate agli articoli del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedono diverse combinazioni del regime sanzionatorio, in alcuni casi alternativo tra sanzione detentiva e sanzione pecuniaria e in altri cumulativo tra la reclusione o l'arresto e la multa o l'ammenda, mentre sono previste sanzioni amministrative pecuniarie in relazione a comportamenti meno lesivi per la salute e l'incolumità pubblica, anche di nuova istituzione, per le quali risulta complesso offrire un quadro prospettico analitico dei possibili effetti finanziari. Viene comunque ribadito che l'attuazione delle predette disposizioni non avrà effetti negativi sui saldi di finanza pubblica né sulle entrate a favore dello Stato, e viene confermato che le norme in esame potranno determinare effetti compensativi per l'erario, derivanti dalla sostituzione di pene pecuniarie con pene detentive e dall'introduzione di sanzioni amministrative più elevate per fattispecie di illeciti per i quali vengono considerate condotte ripetute e maggiormente diffuse;

in relazione all'articolo 8, viene rappresentato che l'accesso ai dati da parte dei soggetti utilizzatori

pubblici avverrà nell'ambito delle ordinarie modalità di cooperazione amministrativa. Tali soggetti risultano già dotati delle competenze tecniche necessarie e non necessitano di adeguamenti infrastrutturali o formativi, né per l'interoperabilità dei sistemi né per l'utilizzo delle informazioni disponibili. Viene pertanto escluso che dalla norma in esame derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

con riguardo all'articolo 9, viene evidenziato che l'Ufficio commissariale, attraverso la relazione richiesta dal decreto-legge n. 25 del 2025 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha raccolto tutte le esigenze ed effettuato la ricognizione degli interventi da effettuare e delle risorse necessarie relative alle aree contaminate delle Province di Napoli e Caserta. In particolare, in merito ai rifiuti sversati in superficie viene segnalato che a seguito della richiesta commissariale relativa alle ricognizioni ed aggiornamenti da parte degli enti territoriali di governo, nonché dell'Incaricato del Ministero dell'interno in Terra dei fuochi, da parte del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania e da ultimo della Regione Campania per il tramite della società *in house* SMA, sono stati individuati i cumuli di rifiuti abbandonati stimati in 33.000 tonnellate presenti su strade e aree pubbliche. In particolare, riveste carattere di priorità assoluta la rimozione di 92 cumuli censiti per un totale di 17.540 tonnellate, come indicato nella relazione tecnica relativamente all'articolo 9.

In relazione alla stima del costo, con specifico riferimento alla rimozione nonché allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in superficie, quantificati appunto complessivamente in 33.000 tonnellate, di cui 17.540 tonnellate relative ai cumuli che rappresentano le urgenze prioritarie, viene evidenziato che la stima economica è stata fatta sulla base dei costi medi di smaltimento relativi ad operatori della Regione Campania, che vengono riportati divisi per codici CER. In base a questi, a seguito di una prima speditiva analisi relativa alla natura merceologica del rifiuto, e sulla base della verifica della stima della composizione dei cumuli, i quali sono costituiti per il 70 per cento di rifiuti speciali pericolosi e non e per il 30 per cento di rifiuti solidi urbani, viene evidenziato che la stima di costo relativa allo smaltimento dei sopracitati cumuli di rifiuti per un totale di 17.540 tonnellate, è di circa 15 milioni di euro. Pertanto, l'onere recato in norma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, afferisce alla rimozione di 92 cumuli censiti per un totale di 17.540 tonnellate, indicato dalla relazione tecnica come prioritario. Ferma restando la rimozione dei sopra citati rifiuti sversati in superficie, viene precisato che le residue risorse previste dall'articolo 9 del decreto-legge in esame potranno essere destinate anche per finanziare l'acquisto e l'installazione di dispositivi di videosorveglianza, fototrappole e sistemi di lettura targhe, al fine della prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti.

In merito all'ulteriore finanziamento relativo alle restanti 15.460 tonnellate afferenti agli ulteriori rifiuti presenti in superficie, viene segnalato che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ha approvato la proposta di assegnazione di risorse, pari a 15 milioni di euro, per il soddisfacimento della predetta esigenza, a valere sulle economie di programma del Piano di Sviluppo e Coesione del Mase (FSC 2014-2020). Sul punto viene precisato che è stato avviato l'*iter* amministrativo per la definizione del provvedimento di assegnazione delle risorse a favore del Commissario;

con riguardo all'articolo 11, viene rappresentato che la proroga fino al 31 dicembre 2025 dello stato di emergenza deriva dall'esigenza di proseguire, in regime emergenziale, gli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità oggetto delle delibere del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse già finalizzate al superamento del contesto emergenziale. Viene quindi specificato che la possibilità di avvalersi per un ulteriore arco temporale delle deroghe alla normativa vigente previste dalle ordinanze consente di procedere più rapidamente al completamento degli interventi previsti nel Piano predisposto dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 2022, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La rappresentante del GOVERNO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare sulla proposta testé formulata.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di

parere del relatore.

La Commissione approva.

(1517) *ANCOROTTI e altri. - Introduzione della figura dello psicologo forense e modificazioni al codice di procedura penale e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza contro le donne e di genere*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, ha lo scopo di rafforzare gli strumenti di prevenzione, contrasto e assistenza in materia di violenza nei confronti delle donne, mediante l'introduzione della figura dello psichiatra ovvero dello psicologo forense nei procedimenti penali relativi ai casi di violenza di genere.

L'articolo 2, che modifica il codice di procedura penale introducendo l'articolo 384-*ter*, prevede che, nei casi di fondato pericolo di reiterazione delle condotte criminose che pongono in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, il pubblico ministero, o gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero, dispongono che il soggetto denunciato sia sottoposto a un accertamento sanitario temporaneo e obbligatorio, con obbligo di seguire percorsi psicoterapici, che alternativamente possono avere luogo presso: *a*) i presidi e servizi sanitari pubblici territoriali; *b*) enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, della legge n. 354 del 1975; *c*) studi specialistici privati e convenzionati, accreditati presso le procure; *d*) le strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate nel caso in cui sia necessaria la degenza. L'articolo 3, che modifica l'articolo 370, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, dispone che la polizia giudiziaria, per assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, debba avvalersi dell'ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense. L'articolo 4 dispone che, per le finalità previste dagli articoli 362, comma 1-*ter*, 370, comma 2-*bis*, e 384-*ter*, introdotto dal presente disegno di legge, del codice di procedura penale, è possibile effettuare consulenze o perizie al fine di stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche, indipendenti da cause patologiche.

L'articolo 5 modifica l'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale e stabilisce che il pubblico ministero, nell'assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve usufruire dell'ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense. Inoltre viene disposto che, se nel corso dell'assunzione di informazioni emergono fondati motivi per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione delle condotte, il pubblico ministero dispone immediatamente l'interrogatorio del soggetto denunciato, con l'ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense, come per le audizioni protette.

L'articolo 6 prevede esplicitamente l'inserimento della figura dello psicologo forense nell'albo dei periti presso il tribunale.

L'articolo 7 istituisce presso ogni tribunale un registro pubblico dei condannati in via definitiva per i reati del cosiddetto "codice rosso" quali omicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, anche di gruppo e a discapito di minorenni, atti persecutori, lesioni personali, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso con le relative circostanze aggravanti, e prevede la comunicazione obbligatoria della notizia di reato e la qualificazione giuridica dello stesso, alle banche dati riservate alle forze dell'ordine quali la S.D.I. (Sistema di Indagine) e la C.E.D (Centro Elaborazione Dati).

Al fine di poter valutare gli effetti finanziari delle disposizioni in esame che prevedono accertamenti sanitari obbligatori, con obbligo di seguire percorsi psicoterapici, nonché consulenze e perizie ed il ricorso costante da parte degli organi giudiziari e della polizia giudiziaria all'ausilio di un esperto di psichiatria o psicologia forense, per quanto di competenza, appare necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, di

cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO conviene con il relatore sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che, è convocato al termine dell'odierna seduta plenaria una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

